

Tabella 1 – Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

FFO + Fondo Programmazione triennale	2013 – 2015
QUOTA DIDATTICA: • Costo Standard per studente regolare* • Risultati della didattica	Min 75% - MAX 85%
QUOTA RICERCA: • Risultati della ricerca • Valutazione delle Politiche di reclutamento del personale	Min 8% (2013) Min 12,8% (2014) Min 14,4% (2015)
QUOTA Programmazione	Min 0,5% - MAX 1,5%
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI • Interventi perequativi • Interventi specifici	MAX 3,5%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

\*per l'anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012

#### Art. 6.

##### *Disposizioni finali*

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2013

*Il Ministro: CARROZZA*

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 51*

14A00038

DECRETO 26 novembre 2013.

**Autorizzazione alla «ARIRI – Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali», ad ampliare la sede di Bari e ad aumentare il numero degli allievi da 6 a 10.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

